



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

Settore autorizzazioni e controlli

Via Mantova, 16 – 38122 Trento

T +39 0461 497700

F +39 0461 497757

pec: sac.appa@pec.provincia.tn.it

@ sac.appa@provincia.tn.it

web www.appa.provincia.tn.it



SPETTABILI

CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI

consorzio@pec.comunitrentini.it

FEDERAZIONE TARENTINA DELLA COOPERAZIONE

ftcoop@pec.cooperazionetrentina.it

CONFESERCENTI DEL TARENTINO

confesercentitn@pec.aruba.it

CONFCOMMERCIO TARENTINO

confcommercio@pec.unione.tn.it

CONFINDUSTRIA – ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE
DEL TARENTINO

confindustria.trento@cert.neispa.com

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE
DEL TARENTINO

assart@pec.artigiani.tn.it

ASSOCIAZIONE ALBERGATORI ED IMPRESE
TURISTICHE DEL TARENTINO

asat.tn@legalmail.it

ANCE – ASSOCIAZIONE TARENTINA PER L'EDILIZIA

ance.trento@pec.ance.it

STUDI DI CONSULENZA

LORO SEDI

S307/2021 fascicolo 17.4-2011-637

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: D.Lgs. 102/2020 – Modifiche alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.
Comunicazione.

Con la presente informiamo che, a decorrere dal 28 agosto 2020, sono vigenti le modifiche alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 introdotte con D.Lgs. 102/2020.

In particolare segnaliamo che l'art. 271 è stato modificato introducendo il comma 7-bis, che recita testualmente:

“7-bis. Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione. In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del presente comma, allegando alla stessa domanda la relazione di cui al terzo periodo.”

L'art. 3 del D.Lgs. 102/2020 (Norme transitorie e finali), dispone quanto segue, al comma 3:

“7. In caso di gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto in cui le sostanze o le miscele previste dall'articolo 271, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, la relazione ivi prevista è inviata all'autorità competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (...)”

Lo scrivente Settore ha disposto uno specifico modulo (allegato alla presente comunicazione), che deve essere compilato e trasmesso a sac.appa@pec.provincia.tn.it, **entro il 28 agosto 2021**, ai fini dell'ottemperanza alla disposizione di cui al comma 7 sopra riportato. Qualora il modulo allegato non venisse trasmesso, riterremo che la Ditta non utilizza nel ciclo produttivo sostanze riconducibili alla casistica definita dall'art. 271, comma 7-bis, del D.Lgs. 152/2006.

Rappresentiamo che, in esito alla trasmissione della sopra citata documentazione, il comma 3 del medesimo articolo, prevede quanto segue:

“3. Ai fini dell'adeguamento alla prescrizione dell'articolo 271, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, presentano una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025 o entro una data precedente individuata dall'autorità competente (...). L'adeguamento, anche su richiesta dell'autorità competente, può essere altresì previsto nelle domande di rinnovo periodico dell'autorizzazione o relative a modifiche sostanziali presentate prima del 1° gennaio 2025. Il termine di adeguamento non può essere superiore a quattro anni dal rilascio dell'autorizzazione. La domanda autorizzativa può essere, altresì, presentata nell'ambito delle procedure previste dall'articolo 273-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006. (...)”

Pertanto sarà eventualmente cura dello scrivente Settore disporre uno specifico calendario per la presentazione delle domande, **fermo restando il termine massimo del 1 gennaio 2025**.

Rappresentiamo inoltre che, ai sensi dell'art. 272, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, gli stabilimenti già autorizzati, in cui vengono utilizzati nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze richiamate dall'art. 271, comma 7-bis, del D.Lgs. 152/2006, **non possono avvalersi delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in via generale** e pertanto devono presentare, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 102/2020, **entro il 28 agosto 2023**, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo 152/2006.

Informiamo, infine che, **a decorrere dal 28 agosto 2020**, l'introduzione di nuovi prodotti di cui all'art. 271, comma 7-bis, del D.Lgs. 152/2006, necessita preventiva autorizzazione.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

IL SOSTITUTO DIRIGENTE

- ing. Gabriele Rampanelli -



Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

MR/om

Allegati:

- Modulo per l'analisi dei cicli produttivi ai fini della valutazione del rischio e della possibile sostituzione delle sostanze di cui all'art. 271 comma 7 bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm..